

PROVINCIA DI CATANZARO



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 36 comma 2 lett. a) e b) – D.Lgs. n. 50/2016
Aggiornamento alla L. n. 55 del 14 giugno 2019

**(Integrato con le previsioni transitorie dal DL n. 76 del 16 luglio 2020 convertito
con modificazioni dalla L. n 120 del 11 settembre 2020)**

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate
dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n.
206 del 01 marzo 2018 e Delibera numero 636 del 10 luglio 2019

Sommario

Articolo	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento
2	Principi generali
3	Modalità di acquisizione degli interventi
4	Limiti di applicazione per valore
5	Svolgimento delle procedure in economia
5A	<i>Servizi e forniture</i>
5B	<i>Lavori</i>
6	Modalità delle indagini di mercato
6A	<i>Costituzione albi fornitori</i>
7	Requisiti degli operatori economici
8	Lavori di somma urgenza
9	Forma del contratto
10	Esecuzione e pagamenti
11	Oneri fiscali
12	Obblighi di trasparenza
13	Rinvio dinamico
14	Entrata in vigore
12	Obblighi di trasparenza
13	Rinvio dinamico

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto da:

- Art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.
- Linee guida n.4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 nonché aggiornate con delibera numero 636 del 10 luglio 2019.
- D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n 120 del 11 settembre 2020.

individua i principi ed i criteri delle procedure relative alle acquisizioni, per valori sotto soglia comunitaria, di lavori, servizi e forniture, a cui la Provincia di Catanzaro (definita di seguito per brevità “Ente”) intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016 s.m.i.

Si tiene altresì conto che he l’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4 e che alla data attuale sono state diffuse alcune bozze redatte dal MIT relative al futuro Regolamento.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L’Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre, di norma, all’indizione di gare aperte per l’individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, l’Ente può ricorrere alle presenti procedure semplificate di acquisizione sotto soglia comunitaria.

2. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture; le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, all’art. 36 commi 1 e 2.

3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell’Ente.

4. Nell’affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del

patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.

6. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello immediatamente precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. Al fine di operare nel giusto equilibrio tra massima apertura al mercato e rispetto del principio di proporzionalità, questa amministrazione, con specifico riferimento ai lavori, ha già istituito **un albo di imprese** suddiviso in categorie d'opera (per le più tradizionali categorie) e in fasce di importo **come normato all'art. 6 del presente regolamento**.

L'applicazione dei principi enunciati, in coerenza con dottrina e giurisprudenza correnti, si estrinsecherà presso questa amministrazione con le seguenti modalità operative:

- Divieto di riaffido con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi **tre anni solari per il caso di riaffidamento diretto o con procedura negoziata di un servizio/fornitura/lavoro o di una fornitura identico al precedente e ripetitivo rispetto allo stesso** (ad esempio **novazioni di servizi di assistenza informatica, forniture identiche, manutenzioni ripetitive etc.**). In sostanza nel caso in cui si debba riaffidare un appalto scaduto e quindi l'affidamento sia esattamente identico a quello immediatamente precedente.
- La rotazione sarà obbligatoria (salvo eccezioni giustificate ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2 e linee guida ANAC nonché Regolamento Appalti se operativo) per i due affidamenti **immediatamente successivi** ricadenti stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
- **Nel caso dei lavori**, vista la variabilità delle situazioni, il concetto di affidamento immediatamente precedente e di categoria di opere necessitano di migliori specificazioni:
 - La rotazione deve intendersi da applicare all'interno delle fasce di importi stabilite dal presente regolamento per cui una impresa invitata/affidataria di un lavoro all'interno di una fascia potrà essere invitata affidataria all'interno di un'altra fascia di opere.
 - Preliminarmente occorrerà che ognuno degli affidamenti diretti effettuati dall'ente riporti esplicitamente la categoria di opere secondo il sistema di qualificazione SOA all'interno della quale si classifica l'intervento (OG3, OG1, etc). Quindi, la rotazione andrà applicata per il servizio

immediatamente precedente che ricada nella stessa fascia e categoria di opere.

- **IN OGNI CASO, visto l'andamento storico di affidamenti di piccolo importo, per garantire la parità di trattamento tra imprese e apertura al mercato richiesta dai principi di garanzia della concorrenza, le stesse potranno essere riaffidatarie/reinvitate, a prescindere dalle fasce e dalle categorie lavori, SOLO DOPO un anno solare dalla ultimazione dei lavori relativi al precedente affidamento/invito.**

7. In generale, nel rispetto delle indicazioni del Codice, il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli che siano già risultati precedentemente affidatari, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative risultanti da apposita relazione da parte del Responsabile del Procedimento;

c) affidamenti effettuati a seguito di procedura aperta;

d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice;

e) piccoli affidamenti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 (fermo restando il divieto di artificioso frazionamento).

f) l'affidamento diretto o il reinvito ad un candidato già invitato ad una procedura selettiva, e non affidatario, può essere ammesso in via eccezionale e richiede un onere di motivazione desunta dall'aspettativa circa l'affidabilità dell'operatore stesso e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo ed economico atteso.

g) l'affidamento diretto o il reinvito al contraente uscente (già affidatario), ha un onere motivazionale rigido e, di norma, non è consentito. Tale possibilità potrà attivarsi solo in particolari condizioni di mercato, assenza di alternative valide, coniugate alla soddisfazione circa il precedente rapporto contrattuale e alla competitività dell'offerta (condizioni da certificarsi a cura del RUP).

8. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni in conformità ai principi del precedente comma 6.

9. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

10. Nell'ambito delle "buone pratiche" che questa stazione appaltante deve perseguire, sarà di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

ART. 3 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

1. L' acquisizione degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione;

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

ART. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dal legislatore nazionale e dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Le norme presenti si applicano all'acquisizione di servizi, lavori e forniture in quanto norme di autoregolamentazione. Le stesse devono essere applicate in coerenza, e compatibilmente, con le vigenti norme sull'acquisizione di beni e servizi mediante mercato elettronico (MEPA-CONSIP) e piattaforme digitali. Parimenti, l'applicazione delle norme del presente regolamento deve trovare coordinamento col vigente regolamento di contabilità dell'ente e con la struttura organizzativa interna che, oggi, individua il raccordo col Servizio Contratti Pubblici (lavori) e Servizio Provveditorato (beni e servizi) come unità organizzative deputate all'istruttoria delle procedure di cui trattasi (previo atto d'impulso del settore competente).

Il presente regolamento **non si applica** con riferimento all'acquisizione di **servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura**, si prende atto che gli stessi sono regolati, anche, da ulteriori apposite disposizioni del Codice degli Appalti nonché dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

Sono stabilite le seguenti fasce:

1. **PER IMPORTI INFERIORI A 5.000,00 €**

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- c) La soglia di € 5.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- d) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000,00 €

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.d) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento;

3. NORME APPLICABILI FINO AL 31/12/2021

Nel rispetto delle norme transitorie dettate dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n 120 del 11 settembre 2020, **fino al 31-12-2021** si applicheranno le seguenti procedure:

- a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro.
- b) Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Verrà data evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Si applicano altresì le previsioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. n 120 del 11 settembre 2020.

ART. 6 – MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO – ALBI FORNITORI

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta una consultazione di operatori avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, con i seguenti criteri:

- INDAGINI DI MERCATO
- CONSULTAZIONE DI ELENCHI PROPRI
- COSTITUZIONE ELENCO SPECIFICO MEDIANTE AVVISO

Tali criteri si estrinsecano come segue:

- a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con

verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) può provvedersi alla consultazione di elenchi già in possesso dell'ente (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)*
- *i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze e, comunque, non può essere ridotto al di sotto di 5 gg).

Con riferimento alle precedenti possibilità sulla scelta degli operatori per l'affidamento/invito, l'ente, nella determina a contrarre, su specifica relazione del RUP e fornendo specifica motivazione, darà atto della tipologia di scelta effettuata.

ART. 6A – COSTITUZIONE DI ALBI DI FORNITORI

L'ente può dotarsi, su impulso del settore competente, di appositi e specifici elenchi di fornitori.

Gli elenchi saranno suddivisi per importi e per categorie merceologiche e/o di lavori.

In particolare, per agevolare l'attuazione degli articoli del presente regolamento si suddivideranno gli elenchi di fornitori nelle seguenti fasce:

BENI E SERVIZI

€ 5.000,00 < importo < € 40.000,00

€ 40.000,00<importo<€ (soglia comunitaria)

LAVORI

€ 5.000,00<importo<€ 40.000,00

€ 40.000,00<importo<€ 150.000,00

€ 150.000,00<importo<€ 619.200,00

€ 619.200,00<importo<€ 1.000.000,00

Gli elenchi verranno costituiti presso l'ente previo avviso pubblico ed aggiornati periodicamente sulla base delle istanze di volta in volta pervenute. L'avviso pubblico conterrà l'elenco dei documenti e delle certificazioni da produrre e ogni operatore verrà inserito nell'elenco solo previa presentazione di autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché previa acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico economici e finanziari previsti per la fascia di importo per cui si chiede l'iscrizione. Un operatore potrà essere iscritto per più categorie e più fasce d'importo, fermi rimanendo i principi già dettati in tema di rotazione.

Degli elenchi costituiti sarà data apposita pubblicità sul sito dell'ente all'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi;

c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta. Nel caso di preventiva iscrizione ad albo interno tale dichiarazione si intende già acquisita.

4. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

5. in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti, per fasce d'importo, potrà esemplificativamente intervenire con le modalità indicate dall'ANAC nelle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate ad D.lgs 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018.

ART. 8 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e, comunque, dispone i lavori necessari per rimuoverlo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.

ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1325 c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite PEC.

2. I contratti per importi superiori ad € 40.000,00 affidati con procedura negoziata sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica.

3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nei casi previsti dalla norma all'art. 32 comma 10 lett. B del D.lgs 50/2016.

4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 10 – ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 11 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

ART. 13 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono **automaticamente modificate** per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'ente all'apposita sezione "Regolamenti".